



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] proposto da:

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso Elena Vignolini in Firenze, Via F. Bonaini, 10;

contro

Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze Direzione, Comitato di Verifica Per Le Cause di Servizio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Dello Stato, domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

del decreto [REDACTED] del Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati - II Reparto - 9^a Divisione - 2^a Sezione [REDACTED] nonchè del parere [REDACTED] del Comitato di Verifica per le Cause di

Servizio nelle parti in cui si è ritenuto che l'infermità riscontrata al ricorrente non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio;

del Verbale Modello [REDACTED], redatto in data [REDACTED] dal Dipartimento Militare di Medicina Legale [REDACTED] - Commissione Medica Ospedaliera 2^, del verbale modello [REDACTED] datato [REDACTED] della Commissione Medica Ospedaliera 2^ del Dipartimento Militare di Medicina Legale [REDACTED]

per l'accertamento ed il riconoscimento del ricorrente a percepire il corrispondente equo indennizzo con conseguente condanna a carico delle resistenti amministrazioni a corrispondere il relativo trattamento economico maggiorato da interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del diritto fino a quella dell'effettivo soddisfo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze Direzione e di Comitato di Verifica Per Le Cause di Servizio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno [REDACTED] il Pres. Armando Pozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 - Il ricorrente, Sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri, nel periodo dal [REDACTED] ha partecipato a numerose missioni internazionali di pace in territori dove è stato fatto uso di proiettili all'uranio impoverito, con conseguente dispersione nell'ambiente di nano particelle di metalli

pesanti (missioni in Iraq, Somalia, Bosnia, Albania).

Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con parere del [REDACTED] riteneva che l'infermità "Pregressa [REDACTED] non poteva essere riconosciuta dipendente da causa di servizio *"in quanto non risultano sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro rese, benché impegnative, disagi e strapazzi di tale intensità, né elementi di eccezionale gravità, che abbiano potuto prevalere sui fattori individuali, almeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto della peculiare natura della patologia di cui trattasi?"*.

I predetti provvedimenti sono stati impugnati per erronea interpretazione e/o valutazione della situazione di fatto, errore sul presupposto, illogicità manifesta ed insufficienza della motivazione.

2 - In particolare, il ricorrente sottolinea come proprio durante una delle missioni in Iraq al ricorrente stesso fosse stata riscontrata, in data [REDACTED] veniva ricoverato presso il Complesso Sanitario Campale Role 2+ in Tallil per [REDACTED] veniva rimpatriato per motivi sanitari.

Non vi sarebbe, dunque, alcun dubbio che l'infermità si è manifestata durante un periodo di servizio svolto in zona di guerra e da valutare in relazione al contesto delle operazioni internazionali di pace svolte in siti devastati da bombardamenti (con spostamenti a bordo di camionette aperte) senza essere munito di alcun mezzo di protezione (tute, mascherine e guanti), in relazione all'ambiente altamente inquinato da esalazioni e residui tossici derivanti dalla combustione ed ossidazione dei metalli pesanti, causate dall'impatto e dall'esplosione delle munizioni utilizzate per le operazioni belliche, fra le quali munizioni si annoverano quelle con utilizzo di uranio impoverito.

3 - Alla luce delle situazioni ambientali e degli approfonditi studi

riportati nel ricorso, appare erroneo, a detta dell'interessato, il giudizio per cui non si rilevano "né elementi di eccezionale gravità, che abbiano potuto prevalere sui fattori individuali, almeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto della peculiare natura della patologia di cui trattasi".

Ulteriore fattore concausale sarebbe l'impiego, in dosi considerevoli, delle vaccinazioni (tra obbligatorie e facoltative circa 35/40) variamente somministrate ai militari in missione fuori-area, per la prevenzione di numerose patologie infettive, le quali, secondo un'attenta lettura della produzione scientifica in materia, contribuiscono ad un rilevante abbassamento delle difese immunitarie.

4 - E' stata anche (2° motivo) contestata la violazione dell'art.10/bis della L.7.8.1990 n.241.

Con il terzo motivo,poi, è stata dedotta violazione dell'art.5 del DPR. n.181/2009, illegittimità per omessa applicazione della Tabella relativa alle menomazioni delle ghiandole endocrine di cui agli artt.138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, eccesso di potere per erronea valutazione della situazione di fatto.

Con il 4 motivo si lamenta che la CMO di [REDACTED] abbia escluso il danno morale per la [REDACTED], in tal modo violando l'art. 5 co. 1, lett. c) del DPR n. 37/2009.

5.- In via preliminare deve dichiararsi il mancato rispetto del principio di chiarezza e sinteticità nella redazione del ricorso, ai sensi dell'art. 3 c.p.a.. Ciò costituirà elemento di valutazione nella liquidazione delle spese di causa (art. 26 c.p.a.).

5.1- Sempre in via preliminare va dichiarata inammissibile l'azione di accertamento: per costante e ampiamente noto orientamento giurisprudenziale nel procedimento di concessione di equo indennizzo

non sono ravvisabili posizioni di diritto soggettivo da accertare ma solo di interesse legittimo da far valere con azione di annullamento.

5.2 - Nel merito, il secondo motivo di violazione dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990 è infondato, poiché, per ormai prevalente giurisprudenza anche di questo TAR il preavviso di rigetto dell'istanza non opera nei procedimenti di equo indennizzo ((T.A.R. Toscana Sez. I, 3/08/2015, n. 1153; v. anche T.A.R. Campania, Napoli, VII, 18.4.2013, n. 2057; idem, 18.4.2013, n. 2086; Cons. Stato, IV, 27.6.2008, n. 3259; T.A.R. Campania, Napoli, VI, 14.1.2008, n. 176).

6 - Merita invece accoglimento il primo motivo di eccesso di potere – riferito al giudizio di non dipendenza da causa di servizio della patologia tumorale “ [REDACTED] ”, sotto i molteplici aspetti dedotti in ricorso.

Alla luce dell'ampia (anzi, come detto, eccessiva) esposizione delle acquisizioni scientifiche in materia di rischi da esposizione a proiettili ad uranio impoverito (o depleto o UD) e a fronte della indiscutibile presenza prolungata del ricorrente in teatri di guerra ove è stato fatto uso di tali munizionamenti, con i conseguenti effetti di rilascio nell'ambiente di particelle da esplosione contro obiettivi a loro volta inquinanti (industrie chimiche), il tutto accompagnato da una condizione di indebolimento generale delle difese immunitarie indotto da una serie continua di vaccinazioni, appare davvero ermetica, come tale illogica e priva di ogni supporto descrittivo-motivazionale la sopra riportata affermazione del CVCS.

Come si è già ricordato, quest'ultimo, infatti, si è limitato ad affermare che *“non risultano sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro rese, benché impegnative, disagi e strapazzi di tale intensità, né elementi di eccezionale gravità, che abbiano potuto prevalere sui fattori individuali”*.

Si tratta di affermazione stereotipa, in quanto – secondo l'ampia casistica in materia, più volte sottoposta al vaglio di questo Tribunale – ripetutamente usata, con una abusata tecnica redazionale “a stampone” dal medesimo Comitato in numerosissimi casi analoghi, come tale doppiamente inspiegabile e tanto più sorprendente. Si tratta, infatti, di valutazione proveniente da organo tecnico-amministrativo di cui fanno parte giudici provenienti dalle diverse magistrature, avvocati dello Stato, dirigenti statali, ufficiali medici superiori e qualifiche equiparate della Polizia di Stato, funzionari medici delle amministrazioni dello Stato: cioè quello che dovrebbe essere il fior fiore delle capacità e competenze in materia di procedimenti amministrativi e scienze medico-legali. Come tale, esso Comitato dovrebbe assicurare al cittadino il massimo grado di rispetto dei fondamentali canoni di buona azione amministrativa di carattere discrezionale, in termini di motivazione, adeguatezza istruttoria, logicità, imparzialità e trasparenza.

6- Sul piano del cattivo uso della discrezionalità tecnica, va osservato, sotto un primo profilo, come sia la letteratura scientifica che quella giuridica hanno posto in rilievo il nesso di causalità intercorrente tra l'impiego di militari in zone di “guerra” caratterizzate da utilizzo di proiettili ad uranio impoverito e l'insorgenza di gravi patologie tumorali (T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, Sent., 25/02/2013, n. 1084; T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 19/02/2013, n. 478 ;T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, Sent., 05/08/2010, n. 17232).

Come ampiamente rilevato in giurisprudenza, vari e qualificati studi, oltre alla documentazione citata nel ricorso, hanno evidenziato gli effetti gravemente nocivi derivanti dall'esposizione all'uranio impoverito (relazioni delle commissioni parlamentari d'inchiesta del 12.1.2008 e del 9.1.2013: TAR Toscana, sez. I. 09/06/2015 n. 880 ; si veda anche TAR

Lazio, Roma, I bis, 21.7.2014, n. 7777).

Proprio e seppure in relazione alla mancanza di studi dimostranti la natura cancerogena delle nano particelle di metalli pesanti, questo Collegio ha più volte ricordato che, come risulta dal resoconto della commissione parlamentare d'inchiesta del 18.5.2005 , “in letteratura è risaputo che i metalli pesanti sono cancerogeni”; rilevano, inoltre, le argomentazioni svolte in tale sede dalla dottoressa Gatti (responsabile del laboratorio dei biomateriali presso il Dipartimento di neuroscienze dell'Università degli Studi di Modena). Del resto, quanto sostenuto sul punto dalla comunità scientifica ha indotto il legislatore stesso (art. 1079, comma 1, del d.p.r. n. 90/2010) a riconoscere la sussistenza di un rischio correlato all'impiego in teatri operativi esposti alla dispersione di nano particelle di minerali pesanti da esplosione di materiale bellico (TAR Tosana, 9/6/2015 n. 880; TAR Lazio, Roma, I bis, 21.7.2014, n. 7777; Cons. Stato, IV, 4.9.2013, n. 4440).

In tale contesto, il riconoscimento dell'indennità in questione non richiede la dimostrazione certa del nesso causale, operando un criterio di probabilità, alla cui stregua il verificarsi dell'evento canceroso costituisce elemento sufficiente a determinare il diritto, per la vittima della patologia, all'indennità, qualora l'Amministrazione non sia in grado di escludere, con specifica, puntuale e convincente motivazione, il nesso di causalità (TAR Sicilia, Palermo, I, 4.3.2014, n. 649).

Rispetto a tale quadro scientifico-giurisprudenziale la motivazione del CVCS si manifesta – come già evidenziato - apodittica, autoreferenziale, illogica ed errata.

7 - Quanto al secondo aspetto di irragionevolezza, lo stesso Comitato non si è premurato di capire e far capire quali sarebbero i “*fattori individuali*” tali da recidere qualsiasi nesso quanto meno di concausalità

con le sopra ricordate condizioni di lavoro, quali, ad esempio: familiarità tumorale, esiti di patologie tumorali anteriori all'impiego in zone di guerra, ecc..

Né lo stesso Comitato, a fronte delle significative circostanze favorevoli alle pretese del ricorrente, si è sforzato in alcun modo di dimostrare che i teatri ove ha operato il ricorrente fossero immuni da quei pericoli di inquinamento radioattivo o comunque ambientale che il ricorrente, dal canto suo, si è diligentemente preoccupato di dimostrare, anche con riferimento alle date di insorgenza della patologia tumorale.

8 – D'altra parte, la giurisprudenza di questo Tribunale nella materia di equo indennizzo con specifico riferimento alle patologie tumorali di militari italiani operanti nelle varie zone di guerra per missioni di pace in cui le Forze Armate del nostro Paese si sono trovate ad operare nell'ultimo ventennio, ha chiarito - con ampia esposizione delle vicende parlamentari, della letteratura scientifica e delle modalità di operare dei militari sui vari teatri di intervento dell'Italia nelle numerose missioni di pace all'estero – che le condizioni di impiego e dei luoghi di intervento costituiscono fattori probabilistici di causalità o concausalità, che non si possono sbrigativamente liquidare da parte del Comitato di verifica con formule tautologiche, astratte, libresche, ripetitive e smentite da fatti oggettivi, quali le situazioni personali del militare o il suo impiego in condizioni di elevata pericolosità, tutt'altro che ordinaria.

9 – In particolare, si è ribadito più volte che la pregressa partecipazione a missioni all'estero, se da un lato non giustifica il riconoscimento indifferenziato e in via automatica della dipendenza da causa di servizio delle patologie dalle quali il personale militare sia risultato affetto, essa, tuttavia e per converso, costituisce circostanza di fatto che – tenuto anche conto del numero consistente di missioni (come nel caso di

specie) – richiede un puntuale approfondimento istruttorio e motivazionale del CVCS caso per caso (e non con formule “copia e incolla”), diretto a far emergere con convincente chiarezza le ragioni che abbiano indotto l’amministrazione ad escludere l’esistenza di un fattore specifico di rischio in rapporto di causalità con la malattia (TAR Toscana, 9-6-2015 n. 880); peraltro, dalla stessa giurisprudenza emerge l’andamento ondivago ed imperscrutabile del CVCS, il quale per altre, del tutto analoghe fattispecie, ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio delle patologie tumorali contratte in zone di guerra: TAR Toscana, 13/07/2015 n. 1068).

Ugualmente ondivago ed imperscrutabile appare il giudizio dello stesso CVCS, laddove per lo stesso militare e per le stesse circostanze da un lato riconosce il nesso eziologico per una patologia tumorale e dall’altro lo esclude per un’altra analoga infermità (TAR Toscana, 13/07/2015 n. 01068).

10 – In definitiva, nessuna specifica ragione di esclusione è dato rinvenire nella tautologica motivazione dell’atto impugnato, che, attraverso il generico riferimento alla insussistenza di *“disagi e strapazzi di tale intensità, né elementi di eccezionale gravità, che abbiano potuto prevalere sui fattori individuali”*, da un lato, trascura di attribuire la dovuta considerazione alle peculiari caratteristiche (geografiche e funzionali) del servizio prestato dal ricorrente, dall’altro omette di indicare quali siano i fattori individuali predisponenti o determinanti sul piano causale.

11 – Va accolto anche il motivo relativo alla mancata considerazione del danno morale connesso alla [REDACTED] (pur riconosciuta dipendente) da parte della CMO, di cui si impugna il relativo verbale indicato in epigrafe.

Sul punto appare sufficiente rinviare, per ragioni di sinteticità, a quanto

disposto su materia identica da questo Collegio, il quale ha osservato che, in relazione a quanto disposto dall'art. 1082 del DPR n. 90/2010 (e delle corrispondenti norme previgenti), gli organi sanitari militari debbono tener conto della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione della dignità umana connessa ad una affezione cancerosa, come ad esempio un [REDACTED] (TAR Toscana, 15-10-2014, nn. 1536 e 1537,, IDEM,N30-10-2014 n. 1712).

12 – Va invece respinta l'altra censura relativa alla ascrivibilità a tabella superiore dell'infermità tiroidectomia per le stesse ragioni esposte dalla testè citata giurisprudenza di questo TAR, il quale ha rilevato che la tabella richiamata dall'art. 138 D. Lgs. n. 20972005 (espressamente richiamata ed invocata dal ricorrente) relativamente ai danni subiti dalle ghiandole endocrine non era stata ancora approvata all'epoca degli impugnati provvedimenti. .

13 - In conclusione il ricorso va in parte dichiarato inammissibile, in parte respinto e in parte accolto e vanno annullati i provvedimenti impugnati, nei limiti della motivazione sopra esposta.

Le spese, in relazione alla parziale soccombenza e alla inosservanza dei principi di chiarezza e sinteticità nella redazione del ricorso, ben possono compensarsi.

In relazione al reiterato comportamento del Comitato di Verifica Cause di Servizio, denotante grave negligenza nell'esame del caso, il Collegio trasmette copia della presente sentenza al Sig. Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Sig. Capo di Gabinetto dello stesso Ministro, nonché – in relazione al ricorrente contenzioso che il predetto comportamento del Comitato di Verifica ingenera, con i conseguenti esborsi a carico dell'erario per oneri processuali, maggiori somme per interessi e quant'altro - alla Procura Regionale Toscana della Corte dei Conti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione ed annulla i provvedimenti impugnati, nei limiti esposti nella stessa motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Manda alla Segreteria perché invii copia della presente sentenza al Sig. Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Sig. Capo di Gabinetto dello stesso Ministro, nonché, con il relativo fascicolo, alla Procura Regionale Toscana della Corte dei Conti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno

con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente, Estensore

Bernardo Massari, Consigliere

Gianluca Bellucci, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.